



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria di I grado  
VIA TIRSO, 25/A - 09094 - MARRUBIU (OR)  
TEL 0783 859378 – FAX 0783 859766  
Codice fiscale: 90027730952 – Codice IPA:UFIR07  
E-Mail [ORIC810007@istruzione.it](mailto:ORIC810007@istruzione.it) – PEC [ORIC810007@pec.istruzione.it](mailto:ORIC810007@pec.istruzione.it)  
Sito Web [www.comprensivomarrubiu.edu.it](http://www.comprensivomarrubiu.edu.it)



Circolare n. 397

Marrubiu, 06.06.2024

**AI DOCENTI**  
**Istituto Comprensivo di Marrubiu**

Oggetto: Adempimenti scrutini finali a. s. 2023/2024.

In vista delle imminenti procedure per lo scrutinio finale degli alunni si ricorda quanto che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, per le classi non terminali, è effettuata tenendo a riferimento:

- **per la Scuola Primaria:** Decreto Legislativo n. 62/2017 e Ordinanza Ministeriale n. 172/2020;
- **per la Scuola Secondaria di primo grado:** Decreto Legislativo n. 62/2017.

#### **Valutazione nelle Scuola del primo ciclo di istruzione.**

**Per la Scuola Primaria** la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di Educazione Civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 62/2017 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 172/2020, gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La certificazione delle competenze, di cui ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs n. 62 del 13.04.2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione, utilizzando i modelli di certificazione delle competenze adottati con il Decreto Ministeriale n. 14 del 30.01.2024.

**Per la Scuola Secondaria di primo grado** la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di

Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 62/2017. La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 62/2017. Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 62 del 2017 si ricorda che la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di Classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della Religione Cattolica e di Attività Alternative all'insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. Ai fini della validità dell'anno scolastico agli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e di non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

In sede di scrutinio si procede alla compilazione della Certificazione delle Competenze ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs n. 62 del 13.04.2017, utilizzando i modelli di certificazione delle competenze adottati con il Decreto Ministeriale n. 14 del 30.01.2024, solo per gli alunni delle classi terze ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

**Ogni docente della classe 3<sup>a</sup> della Scuola Secondaria di 1° grado consegnerà al Coordinatore, in duplice copia, il programma effettivamente svolto e la relazione finale relativa al proprio insegnamento che dovrà contenere tutti gli elementi utili alla stesura della relazione finale del Consiglio di Classe nella quale saranno specificate le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite e gli interventi effettuati. La relazione sarà approvata in sede di scrutinio e farà parte del Fascicolo d'Esame; dello stesso fascicolo farà parte, in duplice copia, il programma effettivamente svolto durante l'anno scolastico da ciascun docente.**

**Ogni docente delle classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> della Scuola Secondaria di 1° grado dovrà consegnare al Coordinatore la relazione finale entro la data fissata per gli scrutini, ciò perché, tali documenti si ritengono utili per consentire anche a eventuali nuovi insegnanti una adeguata continuità didattica.**

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Enna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993)